



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
Assessorato del lavoro, formazione professionale,  
Cooperazione e Sicurezza Sociale



**AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA  
EX PROVINCIA OLBIA TEMPIO**  
Legge Regionale 12 marzo 2015, n. 7  
Delibera Giunta Regionale n.14/8 del 8.4.2015

**Allegato B**

**FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DIVERSAMENTE ABILI**

**Oggetto: Proposta di convenzione ex art. 11 Legge 12 marzo 1999, n. 68 per l'attivazione di TFO**

Il/La sottoscritto/a ....., in qualità di .....  
dell'Ente/della Ditta ....., con sede legale a .....,  
in ..... CCNL applicato .....,

**CHIEDE**

di poter stipulare con codesta Amministrazione la convenzione di cui all'art. 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e,  
**consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e  
dichiarazioni mendaci,**

**DICHIARA**

- che la presente proposta viene inoltrata dopo aver valutato la possibilità di attivare a favore di n. ....  
lavoratore/i iscritto/i negli elenchi dei diversamente abili, di cui all'art. 8 della legge citata in oggetto,  
TFO della durata di n. .... mesi, per n. .... ore settimanali,
- che il/i tirocinante/i sarà/anno adibiti a mansioni compatibili con le loro condizioni di disabilità e  
sarà/anno agevolato/i nell'inserimento nel contesto aziendale, così come meglio specificato nel relativo  
progetto formativo e di inserimento allegato alla convenzione,
- **di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di  
protezione dei dati personali.**

A tal fine, si allegano

- n. 1 copia in originale della convenzione, **siglata e timbrata in ogni pagina;**
- copia fotostatica di un documento di riconoscimento del legale rappresentante;
- n. 1 copia in originale del progetto formativo.

Distinti saluti

....., li .....

Firma e timbro del legale rappresentante

\_\_\_\_\_

Per richiedere chiarimenti e/o integrazioni, rivolgersi a .....,  
tel. .... / ..... fax .... / .....  
e-mail .....



**GESTIONE COMMISSARIALE (L.R. 15/2013)  
EX PROVINCIA OLBIA TEMPIO**

Legge Regionale 28.06.2013, n. 15 – Disposizioni in materia di riordino delle province  
Decreto Presidente Giunta Regionale n. 49 del 30/05/2014

**Settore 4: Programmazione e Pianificazione Territoriale, Attività Produttive e Agricoltura,  
Politiche di Sviluppo, Lavoro  
Ufficio Inserimento Mirato**

**Allegato B**

N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

All. sub A alla det. n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO**

Allegato *sub A* alla determinazione dirigenziale n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

L'Amministrazione Straordinaria Ex Provincia Olbia Tempio, Settore Programmazione e Pianificazione Territoriale, Attività Produttive e agricoltura, Politiche di Sviluppo, Lavoro, rappresentata dal Dirigente **Dott.ssa Carla Argia Canu,**

e

Il Soggetto ospitante:			
Partita IVA		C.F.	
con sede legale a			
rappresentata da			
Tel	Fax	e-mail	

con un numero di dipendenti *computabili* ai fini del calcolo della quota di riserva:

<input type="checkbox"/> meno di 15	<input type="checkbox"/> da 15 a 35	<input type="checkbox"/> da 36 a 50	<input type="checkbox"/> da 51
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

che, in data odierna, ha una base di computo pari a n. ....dipendenti in ambito provinciale,

- invariati rispetto a quanto denunciato nel prospetto informativo del personale in servizio alla data del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_
- variati rispetto a quanto denunciato nell'ultimo prospetto informativo, così come descritto nel prospetto informativo allegato *sub 1* alla presente;

**PREMESSO CHE**

al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lett. a), della legge 24 giugno 1997, n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento finalizzati all'assunzione presso il soggetto ospitante, a beneficio dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 in attuazione di convenzioni stipulate ai sensi della medesima normativa, purché abbiano assolto l'obbligo scolastico ai sensi di legge;

**VISTI**

- il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in materia di conferimento alle Regioni e alle Province delle funzioni in materia di collocamento e di politiche attive del lavoro;
- la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" ed, in particolare,
  - l'art. 1, co. 1, secondo cui la suddetta "legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato";
  - l'art. 2, secondo cui "per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione";
  - l'art. 11, co. 1, secondo cui "gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni aventi ad

oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge”;

- l'art. 11, co. 2, a norma del quale “nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare” e “tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro”;
- l'art. 11, co. 3, secondo cui tali convenzioni possono essere stipulate anche con i datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della suddetta legge;
- l'accordo del 22 febbraio 2001 tra il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, i Comuni e le Comunità Montane, per la definizione di linee programmatiche per la stipula delle convenzioni di cui all'art. 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- la circolare del Ministero del Lavoro 23 febbraio 2001, n. 305/M165, relativa alla definizione delle linee programmatiche per la stipula delle convenzioni di cui alla legge 68/99, stabilite con il summenzionato accordo del 22 febbraio 2001;
- la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20, recante “Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego”;
- la delibera della Giunta Regionale n. 28/8 del 26/06/2012 e l' allegato n. 2 recante “Linee guida dei tirocini formativi e di orientamento per persone con disabilità”;

#### **SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

##### ***Art. 1 Disciplina generale del tirocinio***

La Ditta \_\_\_\_\_ (di seguito denominata “Soggetto ospitante”) s’impegna ad accogliere - **entro la data del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_** - presso la propria struttura n. \_\_\_\_ soggetto disabile in tirocinio di formazione ed orientamento finalizzato all’assunzione, ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 68/1999 su proposta della Provincia di Olbia Tempio - Servizio CSL Inserimento Mirato, Garanzia Giovani - (di seguito denominata “Soggetto promotore”).

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. d), della Legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro.

Il Tirocinante verrà inserito nell’organizzazione aziendale al fine di agevolare l’acquisizione di conoscenze e capacità necessarie per il corretto svolgimento di un compito professionale. L’attività lavorativa prestata è funzionale esclusivamente all’apprendimento e non crea alcun nesso di corrispettività fra il lavoro svolto e l’eventuale indennità percepita dal Tirocinante.

Il Soggetto ospitante, qualora al termine del tirocinio risulti obbligato a riservare una quota delle assunzioni ai soggetti diversamente abili, si impegna a procedere all’assunzione di n. \_\_\_\_\_ tirocinanti ai fini dell’assolvimento dell’obbligo stesso, fatto salvo il caso di esito negativo dell’inserimento, concordemente rilevato dalle parti firmatarie della presente convenzione.

##### ***Art. 2 Durata del tirocinio***

Il tirocinio avrà una durata complessiva di ( ) mesi, secondo quanto meglio specificato nel Programma formativo e d’inserimento allegato alla presente convenzione per costituirne parte integrante e sostanziale.

La richiesta di proroga, debitamente motivata, e sottoscritta dal Tirocinante e dal Soggetto ospitante, deve essere trasmessa al Soggetto promotore almeno trenta giorni prima della data di scadenza indicata nella Convenzione e nel Progetto formativo e d’inserimento.

Nella richiesta di proroga è necessario riformulare gli obiettivi che s’intendono raggiungere con gli ulteriori mesi di tirocinio e le modalità di svolgimento.

##### ***Art. 3 Svolgimento del tirocinio***

Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione ed orientamento è seguita, e verificata, da un tutor designato dal Soggetto promotore, e da un tutor aziendale, indicato dal Soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante inserito nell’impresa ospitante in base alla presente Convenzione dovrà essere predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente i seguenti elementi fondamentali:

- generalità del Tirocinante e del Soggetto ospitante;

- obiettivo formativo perseguito (l'insieme delle capacità e competenze che il Tirocinante dovrebbe acquisire con lo svolgimento del tirocinio) che deve essere riconducibile ad un determinato profilo professionale secondo la classificazione ISTAT. Preferibilmente dovrà essere adottato un "approccio per competenze" utilizzando i descrittori del Repertorio regionale delle figure professionali della Sardegna approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 33/9 del 16.7.2009 e s.m.i.;
- modalità di svolgimento (modalità tecnico/pratiche di svolgimento delle mansioni, strumenti utilizzati, eventuali moduli formativi, etc.);
- sede di svolgimento del tirocinio, durata del tirocinio, orario di lavoro settimanale e mensile;
- riferimenti delle polizze assicurative;
- nominativo del Tutor del Soggetto promotore, del Tutor aziendale e del Responsabile per la sicurezza;
- entità di eventuali rimborsi;
- disciplina delle assenze, dei riposi e delle interruzioni anticipate;
- obblighi e diritti specifici del Tirocinante.

#### ***Art. 4 Obblighi del Soggetto ospitante***

Il Soggetto dovrà

- agevolare la scelta professionale del tirocinante, accogliendolo presso la propria unità produttiva ubicata nel territorio della Provincia di Olbia Tempio, favorendo il suo inserimento nell'ambiente di lavoro e impegnandosi a far svolgere allo stesso le attività che siano finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo formativo indicato nel Progetto formativo e d'inserimento allegato alla presente Convenzione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- stipulare la Convenzione di tirocinio ai sensi dell'art. 11 della legge n. 68/1999 con l'Amministrazione Provinciale competente – Servizio Inserimento Mirato;
- sottoscrivere il Progetto formativo allegato alla Convenzione di tirocinio;
- designare il Tutor aziendale che affiancherà il Tirocinante;
- informare il Tirocinante sulla normativa in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro;
- garantire al Tirocinante l'assistenza e la formazione necessaria al buon esito del tirocinio;
- consentire i regolari contatti tra Tirocinante e Tutor nominato dal Soggetto promotore, al fine di verificare il corretto svolgimento del tirocinio;
- fare la Comunicazione Obbligatoria all'inizio del tirocinio;
- compilare il Libretto del Tirocinante e trasmetterlo all'Amministrazione Provinciale entro 15 giorni dalla conclusione del tirocinio, accompagnato da una Relazione finale, al fine di consentire la certificazione dell'esperienza formativa;
- provvedere ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi (art. 3 del D.M. n. 142/1998);
- informare tempestivamente il Soggetto promotore, nonché i competenti Istituti assicurativi, degli eventuali incidenti che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del tirocinio;
- comunicare, e motivare, al Servizio Inserimento Mirato, eventuali interruzioni del tirocinio prima della scadenza naturale prevista dal Progetto formativo, entro il termine massimo di 5 giorni;
- trasmettere al Servizio Inserimento Mirato l'eventuale richiesta motivata di proroga del tirocinio firmata dal legale rappresentante, o suo delegato, e dal Tirocinante entro i 30 giorni precedenti la scadenza indicata nel Progetto formativo.

Il Soggetto ospitante non dovrà aver proceduto, nei dodici mesi precedenti all'attivazione del tirocinio, all'interruzione di rapporti di lavoro subordinato e/o parasubordinato con personale avente il medesimo profilo richiesto per il tirocinio.

Il Soggetto ospitante dovrà essere in regola con gli obblighi di legge riguardanti il collocamento dei disabili.

#### ***Art. 5 Obblighi del Soggetto promotore***

Il Soggetto promotore è la Provincia di Olbia Tempio, che agisce attraverso l'Ufficio Inserimento Mirato, nell'ambito del Servizio CSL Servizio Inserimento Mirato, Garanzia Giovani.

Il Soggetto promotore ha il compito di:

- stipulare, con il Soggetto ospitante, le Convenzioni ex art. 11 della legge n. 68/1999 propedeutiche all'attivazione del tirocinio, predisporre in collaborazione con il Soggetto ospitante il Progetto formativo e successivamente approvarlo;
- vigilare sul rispetto della normativa vigente in materia, sull'attivazione della copertura assicurativa del Tirocinante per gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità verso i terzi (RC);
- offrire attività di orientamento nei confronti degli aspiranti tirocinanti e Soggetti ospitanti, compresa l'informazione sulle norme da applicare nel tirocinio e la preselezione dei soggetti candidati al tirocinio aspiranti qualora l'azienda ne faccia richiesta;

- vigilare sul corretto andamento del tirocinio e sul perseguimento delle finalità proprie di tale strumento attraverso la presenza del Tutor esterno;
- predisporre e consegnare in formato cartaceo il “Libretto del Tirocinante”, finalizzato alla certificazione dell’esperienza ai sensi dell’art. 6 del D.M. n. 142/1998;
- trasmettere copia della Convenzione e del Progetto formativo e di orientamento alla Regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro competente per territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 142/1998.

#### ***Art. 6 Attività di supporto***

Il Soggetto promotore si impegna ad effettuare la preselezione degli aspiranti tirocinanti, nonché lo svolgimento, mediante i Servizi innovativi presenti nei CSL competenti per territorio, di appositi incontri formativi a favore del tirocinante e del tutor aziendale, al fine di garantire il buon esito del tirocinio (ad esempio, corsi di educazione al lavoro, empowerment, comunicazione, ecc).

#### ***Art. 7 Attività di verifica e risoluzione della convenzione***

Le parti, sottoscrivendo la presente convenzione, approvano specificatamente anche l’allegato Progetto formativo e di inserimento quale parte integrante e sostanziale.

La presente convenzione avrà la stessa durata dei progetti formativi cui si riferisce, e comunque non superiore ai 24 mesi.

Il Soggetto promotore può organizzare incontri periodici con il tirocinante presso la propria sede, anche in orario lavorativo, per il monitoraggio dell’esperienza.

Il Soggetto ospitante dovrà consentire al Soggetto promotore di effettuare visite periodiche al fine di consentire la verifica del rispetto della presente Convenzione e del Progetto formativo allegato.

Nel caso di inosservanza da parte del Soggetto ospitante o del Tirocinante delle disposizioni richiamate e indicate nella presente Convenzione, la stessa potrà essere risolta dal Soggetto promotore dopo aver esperito un tentativo di ricomposizione amichevole.

#### ***Art. 8 Luogo di lavoro***

La sede o le sedi di tirocinio devono essere indicate nel Progetto formativo. In caso di variazione, il Soggetto ospitante dovrà trasmettere in anticipo apposita comunicazione al Servizio Inserimento Mirato. La sede o le sedi di svolgimento del tirocinio dovranno essere consone al pieno inserimento lavorativo del Tirocinante, nonché adeguate alla disabilità da esso posseduta. Ai fini dell’applicazione della normativa in materia di igiene, sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro, il Tirocinante, durante lo svolgimento delle attività previste dal tirocinio, è equiparato, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, al lavoratore dipendente.

#### ***Art. 9 Rimborsi***

La Regione Sardegna definirà annualmente le risorse finanziarie per l’attivazione di tirocini formativi per persone con disabilità.

Pertanto, nei limiti delle disponibilità del Fondo regionale per l’occupazione dei diversamente abili, sono previsti dei benefici sia per i tirocinanti che per i datori di lavoro privati. Tali benefici potranno essere concessi fino ad un massimo di 12 mesi anche in caso di proroghe di tirocinio.

Al fine di favorire il maggior numero possibile di interventi in favore delle persone con disabilità, i rimborsi a valere sul Fondo regionale non potranno essere cumulati con altri benefici di natura pubblica.

Qualora l’azienda chiuda o interrompa l’attività aziendale per qualsiasi motivo, l’eventuale rimborso verrà erogato in riferimento al periodo di tirocinio svolto.

#### ***Art. 10 Interruzione anticipata del tirocinio***

Il tirocinio può interrompersi anticipatamente sia per volontà del Tirocinante che del Soggetto ospitante, qualora entrambe le parti o una sola di esse ne faccia richiesta per esigenze intervenute durante il tirocinio. La richiesta di interruzione deve essere motivata e inviata al Servizio Inserimento Mirato.

#### ***Art. 11 Norma di chiusura***

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione, si richiamano integralmente le Linee guida per l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento per persone con disabilità (*allegato n.2 alla delibera di G.R. n. 28/8 del 26.06.2012*) e il Progetto formativo e d’inserimento allegato quale parte integrante e sostanziale della presente.

**Letto, confermato e sottoscritto**

**Il Soggetto Promotore**  
IL DIRIGENTE  
Dott.ssa Carla Argia CANU

**Il Soggetto Ospitante**  
(Timbro e firma)